



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 36.2022

Seregno, 23 dicembre 2022

**DETRAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE DICEMBRE 2022**

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Casi	Comportamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre	Rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2022,	2022
<b>Fatture ricevute e registrate nel mese di gennaio 2023 (datate dicembre 2022)</b>	<b>Sono registrate nel mese di gennaio 2023 e confluiscono nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2023</b>	<b>2023</b>
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 non registrate a dicembre 2022:	Per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022, da presentare entro il 30 aprile 2023	2022
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 e registrate dopo il 30 aprile 2023:	tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.	2022

**REGOLA GENERALE**

Le disposizioni vigenti prevedono che la detrazione deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

In base all'art. 1, D.P.R. 100/1998<sup>i</sup>

**Liquidazioni periodiche** - E' previsto che la detrazione Iva è esercitabile nella liquidazione di competenza anche per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo.

**Liquidazioni dicembre, IV trimestre 2022** - Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2022 e nelle liquidazioni periodiche descritte in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2022 o del quarto trimestre 2022 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2023. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

1, D.P.R. 100/1998 che recita *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Riepilogando. E' solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

L'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che *“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**”*.

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 maggio 2022 e datata 30 aprile 2022, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione Iva del mese di aprile. Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Invece, per le fatture di dicembre 2022 o del quarto trimestre 2022 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2023, non sarà possibile detrarre l'Iva nell'anno d'imposta 2022, bensì confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2023.

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2022 vengano inviate al Sistema di Interscambio in tempo utile affinché siano ricevute entro la fine del mese di dicembre 2022, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nello stesso periodo di imposta 2022 di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

---

### **<sup>i</sup> Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici Dpr 100/1998 - modificato da art. 14 DI 118/2018 1.**

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.